



Comunicato 02-14

Bologna, 28.02.2014

Oggetto: Pareri ASL

Buongiorno a tutti/e.

Come noto, l'art. 59.1.b ha abrogato il punto hbis del comma 1 dell'art. dell'articolo 19 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19 ("Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica"); ciò ha creato numerose difficoltà applicative in merito agli interventi in insediamenti produttivi e di servizio caratterizzati da significativi impatti sull'ambiente e sulla salute (d'ora in poi denominati per semplicità "attività impattanti"), data la persistenza della aleatorietà e interpretabilità delle innumerevoli norme esistenti in materia.

(vedi anche le comunicazioni, nostre e della Federazione Architetti, a RER e alla ASL, sulla sezione della commissione normative del sito dell'ordine, al link http://www.archibo.it/index.php?commissioni&subsez=norm_proc&t=2&vis=1&tipo=4&n_umero=31).

E' noto anche che la regione sta predisponendo un atto tecnico di coordinamento (di cui all'art. 12 della L.R. 15/13, specifico per la materia, atto che nelle intenzioni dovrebbe diventare un "testo unico" in materia di attività produttive, facilmente asseverabile da parte dei professionisti tecnici.

Nelle more di tale atto tecnico di coordinamento, l'assessore Peri, in risposta a una interrogazione di un consigliere regionale, ha preso atto della impossibilità, da parte dei professionisti, di asseverare il rispetto delle norme di cui sopra (v. <http://www.archibo.it/multimedia/cnormative/allegati/risposta%20inter%20reg%20ogg%204882.pdf.pdf>).

Rendiamo noto agli iscritti che **è stata emanata la DRG 193/2014, che di fatto reintroduce il parere ASL/ARPA per le attività impattanti** (v. lista allegata alla DGR).

Il parere ASL/ARPA, può essere rilasciato se:

- a - richiesto dallo Sportello Unico;
- b - chiesto dal cittadino per scia con inizio dei lavori differito (e immaginiamo, per analogia, per i permessi per costruire).

La DGR specifica che *"il supporto tecnico dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL per la valutazione dei progetti edilizi di cui ai punti precedenti, possa essere richiesto fino all'approvazione degli atti di coordinamento tecnico di cui all'art. 12, comma 4, lettera f della più volte citata legge regionale"*; non è chiaro cosa accadrà dopo, ma è probabile che tali pareri verranno eliminati del tutto.

via saragozza 175
40135 bologna

tel 051.4399016
fax 051.4392175

www.archibo.it

c.f. 80039010378

Avremmo ritenuto preferibile che la richiesta del parere preventivo fosse a discrezione del cittadino, e non anche dello Sportello unico¹; La DGR 193/2014 comunque pone **almeno un argine temporaneo alle problematiche** che abbiamo con forza sottolineato alla regione e alle ASL.

Rimaniamo in attesa dell'atto tecnico di coordinamento relativo alla materia, per capire se davvero potrebbe essere il desiderato "testo unico" che consentirà ai professionisti di asseverare con un minimo di certezza del diritto, anche se, vista l'esperienza e i precedenti normativi di qualsiasi fonte legislativa, nutriamo modeste speranze in questo senso.

Terremo comunque informati gli iscritti sull'evolversi della questione.

DGR 193/2014, al link <http://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/edilizia/lr-30-luglio-2013-n-15-semplificazione-della-disciplina-edilizia>

Cordiali saluti

La Commissione Normative

¹ non ci si spiega questa tenace contrarietà, in questa vicenda come in molte altre, a imporre la procedura della asseverazione, impedendo di lasciare la scelta al cittadino...